



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 68 del 03/08/2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. CONFERMA.

L'anno duemilaquindici addì 03 - tre - del mese agosto alle ore 20:30 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	-	X
REMORINI MARINA	X	-
POTT' LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	X	-

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	X	-
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che il citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al:

- comma 669, definisce come presupposto impositivo della TASI *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad accezione in ogni caso dei terreni agricoli”*;
- comma 671, dedicato all’individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, ne chiarisce l’obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria*;
- comma 676, definisce la base imponibile del nuovo tributo analogamente a quanto avviene per l’IMU;
- comma 681, prevede che *“nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”*; in tal caso, l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Rilevato in particolare che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la modifica apportata dall’art. 1, comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190, nel definire i margini di manovra tariffaria in capo all’ente locale, impone una logica di interdipendenza tra le scelte operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI, tanto è vero che:

- il comma 640 stabilisce che *“l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”*;
- i commi da 676 a 678 dispongono che:
 - a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando *“in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013”*, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili (PRIMO LIMITE):
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
 - d) per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille (SECONDO LIMITE);

e) per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.;

f) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1,00 per mille.

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare ,entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30/07/2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 09/09/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra

richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO che in base all'art. 9, del regolamento comunale IUC: regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) i servizi indivisibili sono i seguenti, con l'indicazione dei costi alla cui copertura concorre il Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI AI SENSI DELL' ART. 1, C. 682, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, n. 147

Funzione (ex D.P.R. 194/1996)	Servizio (ex D.P.R. 194/1996)	Previsione di Bilancio 2015 (Tit. 1 della spesa)	Previsione di spese finanziate con entrate specifiche	Previsione di spese finanziate con quote risorse generali
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	150.142,61	62.430,41	87.712,20
	3 - Funzioni di polizia locale	1 Polizia Municipale	425.066,45	57.521,45
4 - Funzioni di istruzione pubblica	1 Scuole materne			
	2 Istruzione elementare	249.523,50	18.852,42	230.671,08
	3 Istruzione media			
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	506.454,89	17.606,89	488.848,00
	2 Illuminazione pubblica e servizi connessi			
	3 Trasporti Pubblici locali e servizi			

		<u>connessi</u>		
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3 Servizio di Protezione civile	34.565,00	20.000,00	14.565,00
	1 Urbanistica e gestione del territorio			
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	6 Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente ed altri servizi	318.192,95	51.831,14	266.361,81
	4 Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona			
10 - Funzioni nel settore sociale		618.051,49	162.446,49	455.605,00
TOTALE		2.301.996,89	390.688,80	1.911.308,09

DATO ATTO che il Consiglio Comunale dovrà approvare le aliquote IMU 2015 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9- bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14/07/2015, di proposta delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta per i servizi indivisibili per l'anno 2015;

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, di confermare per l'anno 2015, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 09/09/2014, nei seguenti valori, in quanto soluzione idonea ad assicurare il gettito necessario alla conservazione degli equilibri di bilancio e, al contempo, semplificazione del sistema impositivo locale:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI): Aliquote

Fattispecie imponibile	Scaglioni di rendita	Aliquota (per mille)
1) Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	0-300	0
	301-400	1,5
	401-500	2,0
	501-600	2,3
	601 e oltre	2,5
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale		1,0
3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE)		2,5
4) Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti 1), 2), 3)		0,0

RITENUTO inoltre stabilire, al fine di alleggerire la pressione fiscale per le famiglie composte solo da uno, due fino ad un massimo di tre pensionati ultrasessantacinquenni, dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare:

- 50 euro per i soggetti passivi ultrasessantacinquenni nel cui nucleo familiare sono residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente unicamente al massimo altri due pensionati ultrasessantacinquenni, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con valore dell'ISEE inferiore ad € 8.000,00;

La suddetta detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra i conproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

RILEVATO di precisare che i soggetti passivi ultrasessantacinquenni nel cui nucleo familiare sono presenti unicamente al massimo altri due pensioni ultrasessantacinquenni, al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena di decadenza, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dell'ISEE entro il 31/12/2015;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 733.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 38,35%;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI in vigore per l'anno 2014, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 09/09/2014, per le motivazioni indicate in premessa:

Fattispecie imponibile	Scaglioni di rendita	Aliquota (per mille)
1) Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	0-300	0
	301-400	1,5
	401-500	2,0
	501-600	2,3
	601 e oltre	2,5
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale		1,0
3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (IMMOBILI MERCE)		2,5
4) Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti 1), 2), 3)		0,0

2) Di confermare con decorrenza 01/01/2015 la seguente detrazione:

- 50 euro per i soggetti passivi ultrasessantacinquenni nel cui nucleo familiare sono residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente unicamente al massimo altri due pensionati ultrasessantacinquenni, nell'unità immobiliare adibita a d abitazione principale e con valore dell'ISEE inferiore ad € 8.000,00;

3) Di precisare che i soggetti passivi ultrasessantacinquenni nel cui nucleo familiare sono presenti unicamente al massimo altri due pensionati ultrasessantacinquenni, al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena di decadenza, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dell'ISEE entro il 31/12/2015;

4) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, comma 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- di dare atto che il Consiglio Comunale Comunale dovrà approvare le aliquote IMU 2015 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

5) Di dare atto che il gettito del tributo è destinato alla copertura parziale del costo dei servizi indivisibili come di seguito indicati:

**ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI AI SENSI DELL'
ART. 1, C. 682, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, n. 147**

Funzione (ex D.P.R. 194/1996)	Servizio (ex D.P.R. 194/1996)	Previsione di Bilancio 2015 (Tit. 1 della spesa)	Previsione di spese finanziate con entrate specifiche	Previsione di spese finanziate con quote risorse generali
1 - Funzioni generali di amministrazioni, di gestione e di controllo	7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	150.142,61	62.430,41	87.712,20
	1 Polizia Municipale	425.066,45	57.521,45	367.545,00
4 - Funzioni di istruzione pubblica	1 Scuole materne			
	2 Istruzione elementare	249.523,50	18.852,42	230.671,08
	3 Istruzione media			
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	506.454,89	17.606,89	488.848,00
	2 Illuminazione pubblica e servizi connessi			
	3 Trasporti Pubblici locali			

	e servizi connessi			
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3 Servizio di Protezione civile	34.565,00	20.000,00	14.565,00
	Urbanistica e 1 gestione del territorio			
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	Parchi e servizi per la tutela dell'ambientale 6 ed altri servizi	318.192,95	51.831,14	266.361,81
10 - Funzioni nel settore sociale	4 Assistenza, beneficienza e servizi diversi alla persona	618.051,49	162.446,49	455.605,00
TOTALE		2.301.996,89	390.688,80	1.911.308,09

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Indi, stante l'urgenza di provvedere

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO DI CARLO

F.to _____

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
